



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LUCCA SEZIONE 03

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|------------|
| ☐ | BERNARDINI | AVV. STEFANIA | Presidente |
| ☐ | MARCHIONNESCHI | AVV. PIERLUIGI | Relatore |
| ☐ | CARRA' | DOTT. SALVATORE | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 149/06
depositato il 27/01/2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.158/05-POS.CONTR.505
PUBBLICITA' 2004
contro COMUNE DI GALLICANO
I.C.A. S.R.L.
proposto dal ricorrente:

SE.VER.ACQUE S.R.L.

LOC. BELVEDERE 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU
difeso da:

NARDINI DOTT. PASQUALE

V.LE G.PASCOLI 34 II P. 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU

- sul ricorso n. 150/06
depositato il 27/01/2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n.139/05-POS.CONTR.505

Al

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 149/06 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

14/02/2007 ore 09:00

SENTENZA

N°

18/3/07

PRONUNCIATA IL:

14 FEB. 2007

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 MAR. 2007

Il Segretario

Segretario Responsabile -
Dirigente la Segreteria
Dr. M. SPARANO





(segue)

PUBBLICITA' 2005
contro COMUNE DI GALLICANO
I.C.A. S.R.L.

proposto dal ricorrente:

SE.VER.ACQUE S.R.L.

LOC. BELVEDERE 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU

difeso da:

NARDINI DOTT. PASQUALE

V.LE G.PASCOLI 34 II P. 55032 CASTELNUOVO DI GARFAGNANA LU

SEZIONE

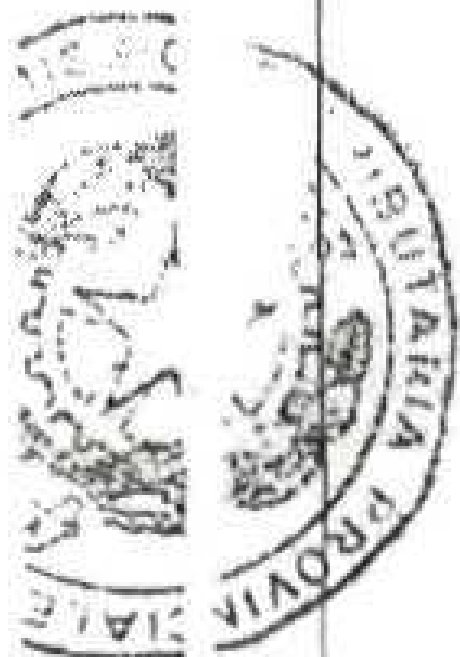
N° 03

REG.GENERALE

N° 149/06 (RIUNIFICATO)

UDIENZA DEL

14/02/2007 ore 09:00



La ICA srl è concessionaria per conto del comune di Galliciano del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di aree pubbliche.

Con avvisi n. 158 anno 2004 e n. 139 anno 2005 la detta Società accertava a carico della SE. VER. ACQUE srl l'imposta comunale sulla pubblicità per l'importo di Euro 1614,44/04 e 636,15/05.

Avverso tali avvisi di accertamento la SEVER Acque srl proponeva i ricorsi che sono stati riuniti, lamentando:

- nullità della notificazione degli avvisi di accertamento per errori procedurali e formali;
- -nullità degli avvisi di acc. per mancanza della firma in calce ai documenti ;
- -violazione dell'art. 50 L. 449/97 in materia di accertamento con adesione;
- violazione della lett. b) del secondo comma dell'art. 7 L. 212/2000;
- -illegittima applicazione di sanzioni ed interessi per omessa denuncia;
- -nel merito: inapplicabilità dell'imposta per mancanza del presupposto pubblicitario stante il servizio pubblico svolto:

Concludeva come in ricorso, allegando C.T. relativa alla misurazione della superficie pubblicizzata.

Si costituiva l'ICA srl con brevissime controdeduzioni cui faceva seguire una circostanziata memoria illustrativa con allegazione di molti documenti e sentenze di merito e di legittimità tutte riguardanti la problematica che nel caso di specie ci intrattiene sia sotto il profilo formale che di merito.

La Concessionaria confutava punto per punto le doglianze sollevate dalla ricorrente ed in particolare:

che la notifica a mezzo posta era regolare e legittima, ex D.Lgs 507/1993;

che in materia di sottoscrizione era sufficiente la dicitura a stampa dell'Organo della Concessionaria senza necessità di firma autografa a norma del comma 87 art. 1 L. 249/95;

che per quanto attiene la violazione dell'art. 50 L. 449/97 nessun obbligo è previsto;

che le mancate indicazioni negli avvisi di acc. ex art. 7 lett. b)

L. 212/2000 lamentate dalla ricorrente, al contrario erano inserite nel contesto degli avvisi e comunque non obbligatorie;

che è del tutto legittima la pretesa di interessi e sanzioni avuto riguardo al disposto contenuto nel D.Lgs 507/93 che regola l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Nel merito:



l'affermazione della contribuente secondo cui difetta il presupposto pubblicitario stante il servizio pubblico espletato è priva di pregio dal momento che " la società SE.VER.ACQUE srl è una azienda che persegue scopo di lucro e, pertanto, si muove nell'ambito dell'esercizio di una attività economica ex art 5 del D.Lsg 507/93.

La Commissione osserva:

le doglianze non di merito della ricorrente appaiono prive di pregio sia in tema di notifica degli avvisi, che hanno raggiunto lo scopo consentendo l'esperimento del gravame, sia per gli altri aspetti atteso che non era necessaria la firma autografa essendo sufficiente la dicitura a stampa dell'Organo ex art 1/87 L.249/95. Appaiono altrettanto prive di pregio sia il rilievo circa l'obbligatorietà dell'accertamento con adesione, non previsto da alcuna norma sia la censura concernente le omesse indicazioni ex art.7 L.212/2000 che si trovano collocate nel contesto degli avvisi di acc.

Per quanto attiene la doglianza relativa alla applicazione degli interessi e della sanzioni, deve avere riguardo al D.Lgs 507/93 e in particolare alle disposizioni contenute negli art.li 8 e 9 che tracciano il percorso che l'utente deve porre in essere per esporre il mezzo pubblicitario: ex art.8 D.Lgs 507/93 il momento tributario deve essere assolto dalla ricorrente prima della esposizione dei mezzi pubblicitari. Alla luce di quanto sopra appare del tutto legittima la applicazione delle sanzioni e degli interessi.

La SE.VER.ACQUE srl ha molteplici attività descritte nell'oggetto sociale così come risulta dall'allegato n.9 della memoria ICA srl per cui si deve dedurre che non solo espletava un servizio pubblico, ma anche altre tipi di impegni commerciali onde è che è presente il presupposto per l'applicazione della imposta reclamata.

Le dimensioni delle superfici delle insegne sono state accertate da un incaricato di pubblico servizio così come risulta dall'allegato n10 alla memoria ICA srl e appare dotata di particolare valore probatorio tale da poter essere travolto dalla C.T di parte.

PQM

La Commissione respinge i ricorsi riuniti. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali nella misura di Euro 800.

Lucca 14 febbraio 2007-03-10

Il Relatore

Avv. Pierluigi Marchionneschi

Il Presidente

Avv. STEFANIA BERNARDINI

COMMISSIONE TRIB. PROV. LE

Si è
liber
leg
Lucca, il 13/3/2007

IL SEGRET. RESP.

Segretario Responsabile
Dirigente la Segreteria
Dr. M. SPARANO